

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1997

**che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping di cui al regolamento (CEE) n. 2474/93**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/447/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sentito il comitato consultivo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 <sup>(2)</sup>,

**A. RICHIESTE IN SOSPESO PRESENTATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 88/97**

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 <sup>(3)</sup>,

(1) Al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 71/97, erano pendenti presso la Commissione un certo numero di richieste, presentate dalle imprese di assemblaggio di biciclette in conformità con l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, di esenzione dall'estensione — applicata in forza del regolamento (CE) n. 71/97 (di seguito, «il dazio antidumping esteso»), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese — del dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 <sup>(4)</sup>. Il regolamento (CE) n. 88/97 riporta all'allegato I i soggetti le cui richieste sono state considerate ammissibili ai sensi dell'articolo 11.

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 7 e 11,

(2) La Commissione ha richiesto e ottenuto dai soggetti succitati le informazioni necessarie, procedendo in taluni casi ad una verifica presso le sedi delle società interessate. L'inchiesta sul merito delle richieste, svolta alla luce dell'articolo 13, paragrafo

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

2 del regolamento (CE) n. 384/96, ha dimostrato che, per tutte le imprese in questione, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti utilizzate. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che, per alcune società, il valore aggiunto alle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di fabbricazione delle biciclette finite.

- (3) Alla luce di tali risultati, e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti di cui all'allegato A della presente decisione devono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informare i soggetti interessati e a dar loro la possibilità di presentare osservazioni in merito.
- (4) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti di cui all'allegato A della presente decisione devono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping esteso a decorrere dal 20 aprile 1996; l'obbligazione doganale delle parti relativamente al dazio antidumping esteso deve pertanto considerarsi nulla a partire dalla stessa data.

#### B. RICHIESTE PRESENTATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 88/97 DELLA COMMISSIONE

- (5) Successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, un certo numero di imprese di assemblaggio di biciclette hanno presentato, in conformità con l'articolo 3 di tale regolamento, richiesta di esenzione dall'applicazione del dazio antidumping esteso. La Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco dei richiedenti<sup>(1)</sup> per i quali è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del suddetto regolamento, il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica.
- (6) La Commissione ha richiesto e ottenuto dai soggetti di cui all'allegato B della presente decisione le informazioni necessarie; ha inoltre considerato ammissibili le loro richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 88/97. I soggetti sono stati debitamente informati dell'ammissibilità delle loro richieste. Le informazioni fornite sono state vagliate, procedendo in taluni casi ad una verifica presso le sedi delle società interessate.
- (7) Secondo quanto infine accertato dalla Commissione, le operazioni di assemblaggio dei summenzionati richiedenti non rientrano nel campo di

applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96. In effetti, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio dei richiedenti nel loro insieme, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate in tali operazioni risultava inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti utilizzate, mentre per alcuni richiedenti il valore aggiunto alle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di fabbricazione delle biciclette finite.

- (8) Per i summenzionati motivi, e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti di cui all'allegato B della presente decisione devono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informarne i soggetti interessati e a dar loro la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.
- (9) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 88/97, i soggetti di cui all'allegato B della presente decisione devono essere esentati dall'applicazione del dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle loro richieste; l'obbligazione doganale dei soggetti relativamente al dazio antidumping esteso deve pertanto considerarsi nulla a partire dalla stessa data.

#### C. AVVISO AGLI INTERESSATI

- (10) A seguito dell'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato dei soggetti esentati in forza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e dei soggetti le cui richieste, presentate in conformità dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame, deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

I soggetti di cui all'allegato A e B della presente decisione sono esentati dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

L'esenzione ha effetto a decorrere dal 20 aprile 1996 per i soggetti di cui all'allegato A e a decorrere dalla data riportata nella colonna «Decorrenza degli effetti» per le parti di cui all'allegato B.

<sup>(1)</sup> GU n. C 45 del 13. 2. 1997, pag. 3 e  
GU n. C 112 del 10. 4. 1997, pag. 9.

*Articolo 2*

Gli Stati membri e i soggetti di cui all'allegato A o B sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO A

Nome	Città	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Decorrenza degli effetti	Codice addizionale TARIC
Dangre Cycles	F-59583 Marly	Francia	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Derby Cyclewerke GmbH	D-49661 Cloppenburg	Germania	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Engelbert Meyer GmbH	D-49692 Sevelten	Germania	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Fa. Alfred Fischer	D-76229 Karlsruhe	Germania	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Kynast AG	D-49692 Quakenbrück	Germania	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Monark Crescent	S-432 82 Varberg	Svezia	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Muddy Fox	UK-UB6 7RH Middlesex	Regno Unito	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Pantherwerke	D-37537 Bad Wildungen	Germania	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
PRO-FIT Sportartikel	D-74076 Heilbronn	Germania	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Prophete GmbH	D-33378 Rheda-Wiedenbrück	Germania	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
Quantum Cycles	F-59770 Marly	Francia	Articolo 11	20. 4. 1996	8963
TNT Cycles	E-17180 Vilablareix (Girona)	Spagna	Articolo 11	20. 4. 1996	8963

Si informano gli interessati che, a seguito dell'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato dei soggetti esentati in forza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e dei soggetti le cui richieste, presentate in conformità dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento.

## ALLEGATO B

Nome	Città	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Decorrenza degli effetti	Codice addizionale TARIC
Biria GmbH	D-68535 Edingen	Germania	Articolo 7	22. 1. 1997	8062
Brennabor Fahrräder Bernard Fischer GmbH	D-32105 Bad Salzuflen	Germania	Articolo 7	22. 1. 1997	8062
Nikos Maniatopoulos SA	G-265 00 Ag Vassilios-Patras	Grecia	Articolo 7	22. 1. 1997	8062
Saracen Cycles Ltd	UK-CV34 6TS Warwick	Regno Unito	Articolo 7	22. 1. 1997	8062
Sprick Fahrräder GmbH	D-59302 Oelde Stromberg	Germania	Articolo 7	22. 1. 1997	8062
Vaterland Werk	D-58805 Neuenrade	Germania	Articolo 7	23. 1. 1997	8063
Professional Cycle Manufacturing	UK-B64 5AL Cradley Heath	Regno Unito	Articolo 7	24. 1. 1997	8064
Esmaltina	P-3782 Sangalhos Codex	Portogallo	Articolo 7	27. 1. 1997	8065
Intercycles SA	F-85000 La Roche sur Yon	Francia	Articolo 7	27. 1. 1997	8065
Cicli Cinzia SRL	I-40060 Osteria Grande — (BO)	Italia	Articolo 7	28. 1. 1997	8066
Enik GmbH	D-57473 Wenden	Germania	Articolo 7	28. 1. 1997	8066
Lapierre SA	F-21005 Dijon Cedex	Francia	Articolo 7	29. 1. 1997	8067
Flli Masciaghi SRL	I-20060 Basiano	Italia	Articolo 7	29. 1. 1997	8067
MBM SRL	I-47023 Cesena	Italia	Articolo 7	29. 1. 1997	8067
Rizzato & C (Cesare Rizzato)	I-35131 Padova	Italia	Articolo 7	29. 1. 1997	8067
Esperia SpA	I-35028 Piove di Sacco	Italia	Articolo 7	30. 1. 1997	8068
KTM Fahrrad GmbH	A-5230 Mattighofen	Austria	Articolo 7	30. 1. 1997	8068
Montana SRL	I-12060 Magliano ALPI	Italia	Articolo 7	30. 1. 1997	8068
Peripoli SpA	I-36075 Montecchio Maggiore (VI)	Italia	Articolo 7	30. 1. 1997	8068
Cycles Messina	F-57280 Semecourt	Francia	Articolo 7	31. 1. 1997	8069
Manufacture Viennoise de Cycles	F-38780 Estrablin	Francia	Articolo 7	31. 1. 1997	8069
Orbea S. Coop Ltda	E-48269 Mallabia	Spagna	Articolo 7	31. 1. 1997	8069
Girardengo SRL	I-15065 Frugarolo AL	Italia	Articolo 7	3. 2. 1997	8070
Lombardo Gaspare	I-91012 Buseto Palizzolo (TP)	Italia	Articolo 7	6. 2. 1997	8071
Yakari SRL	I-25028 Verolanuova	Italia	Articolo 7	6. 2. 1997	8071
Sprint SpA	I-75045 Castegnato (BS)	Italia	Articolo 7	7. 2. 1997	8072
Vicini Mario e Figli SNC	I-47023 Cesena (Forli)	Italia	Articolo 7	7. 2. 1997	8072
Van den Bergh NV	B-9100 Sint-Niklaas	Belgio	Articolo 7	11. 2. 1997	8073
Cicli Casadei SNC	I-S. Giuseppe di Comacchio (FE)	Italia	Articolo 7	12. 2. 1997	8074
Alpina SRL	I-47039 Savignano sul Rubicone	Italia	Articolo 7	13. 2. 1997	8075

Nome	Città	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Decorrenza degli effetti	Codice addizionale TARIC
Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV	NL-7300 AA Apeldoorn	Paesi Bassi	Articolo 7	16. 2. 1997	8076
Cicli Bimm SRL	I-50045 Montemurlo (PO)	Italia	Articolo 7	18. 2. 1997	8077
Vern Special SRL	I-20020 Lainate (MI)	Italia	Articolo 7	18. 2. 1997	8077
Baronia-Fahrrad GmbH	D-32369 Rahden	Germania	Articolo 7	19. 2. 1997	8078
Jan Janssen Fietsen v.o.f	NL-46341 SR Hoogerheide	Paesi Bassi	Articolo 7	19. 2. 1997	8078
MGI (nv Marcel Geurts Industry)	B-3630 Maasmechelen	Belgio	Articolo 7	19. 2. 1997	8078
FIV Edoardo Bianchi SpA	I-24047 Treviso (BG)	Italia	Articolo 7	20. 2. 1997	8079
Reparto Corse Bianchi SRL	I-24047 Treviso (BG)	Italia	Articolo 7	20. 2. 1997	8079
Denver SRL	I-12020 Cervasca (CN)	Italia	Articolo 7	28. 2. 1997	8088
Savoie	F-01470 Serrieres de Briord	Francia	Articolo 7	5. 3. 1997	8080
Scout SNC	I-20020 Grancia di Lainate (MI)	Italia	Articolo 7	6. 3. 1997	8081
Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda	P-3751 Águeda Codex	Portogallo	Articolo 7	12. 3. 1997	8082
Éts René Valdenaire SA	F-88204 Remiremont Cedex	Francia	Articolo 7	13. 3. 1997	8083
Schiano SRL	I-80020 Frattaminore (Na)	Italia	Articolo 7	14. 3. 1997	8084
ADD SA	E-28820 Madrid	Spagna	Articolo 7	3. 4. 1997	8085
Birrodas Lda	P-3780 Anadia	Portogallo	Articolo 7	3. 4. 1997	8085
Decathlon Italia SRL	I-20124 Milano	Italia	Articolo 7	3. 4. 1997	8085
ASWEL	I-12025 Dronero (Cuneo)	Italia	Articolo 7	4. 4. 1997	8086

Si informano gli interessati, che a seguito dell'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato dei soggetti esentati in forza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e dei soggetti le cui richieste, presentate in conformità dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del suddetto regolamento.